



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5645/2024

Tit./Fasc./Anno 5.3.277.1.0.0/7/2021

## DIREZIONE VIABILITA'

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico

- accesso carrabile -

**VOLTURA E REGOLARIZZAZIONE**

UTENTE: Mini Michelangelo - S.P. 77 bis - Comune di Bolognetta - foglio 23, particella 5 - catg. 1<sup>^</sup>

**Pratica n. 350/2021**

**Class. 5-3-277-1/7/2021**

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 08/10/2024  
Il Dirigente  
ing. Dorotea Martino

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione:**

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

#### **Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico**

**- accesso carrabile -**

#### **VOLTURA E REGOLARIZZAZIONE**

**UTENTE: Minì Michelangelo - S.P. 77 bis - Comune di Bolognetta - foglio 23, particella 5 - catg. 1<sup>^</sup>**

**Pratica n. 350/2021**

**Class. 5-3-277-1/7/2021**

#### **Premesso che:**

- Con **D.D. n.350/c del 21/10/2002** è stata rilasciata, a favore del **Sig. Inguì Francesco** (come da allegato dati sensibili), la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico per la regolarizzazione di un accesso carrabile di ml 5,00, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 2+270 lato dx della strada provinciale S.P. 77 bis denominata "Di Bolognetta e Villafrati", su un fondo catastato al Comune di Bolognetta al foglio 23 particella 5, che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 5,00** di suolo provinciale su strada di **prima categoria**;
- **La proprietà del bene immobile sul quale insiste l'accesso carrabile di cui sopra veniva trasferita al Sig. Giacalone Giuseppe (come da allegato dati sensibili), in forza dell'atto di compravendita del 03/10/2002, notaio dott. Pietro Costamante, con sede in Palermo, repertorio n.8769, registrato a Palermo il 21/10/2002 al n.5572 Serie 1V, e da questi, al Sig. Minì Michelangelo (come da allegato dati sensibili), in forza dell'atto di compravendita del 08/03/2004, notaio dott. Pietro Costamante, con sede in Palermo, repertorio n.10437, registrato a Palermo il 18/03/2004 al n.1543 Serie 1T;**
- Con istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 14/12/2021 al n.79650, il Sig. Minì Michelangelo ha chiesto il **rinnovo** della concessione rilasciata con la suddetta Determinazione Dirigenziale;
- L'ufficio concessioni, ha chiesto, con Pec del 21/12/2021, di ripresentare il modello di domanda quale voltura, atteso che la proprietà del bene immobile sul quale insiste l'accesso carrabile è stata trasferita, e contestualmente, di integrare la stessa con la documentazione necessaria per la sua definizione;
- Con istanza assunta agli atti al ns. protocollo in data 31/01/2022 al n.6047, il Sig. Minì Michelangelo ha chiesto la **voltura** della concessione rilasciata con la suddetta Determinazione Dirigenziale, omettendo di integrare la stessa con la documentazione richiesta da questo ufficio;
- A seguito di successiva Pec del 01/02/2022, con la quale l'ufficio concessioni ha reiterato la richiesta della documentazione integrativa mancante, necessaria per la definizione dell'istanza di cui sopra, il Sig. Minì Michelangelo, con Pec del 11/02/2022, assunta agli atti al ns. protocollo in pari data al n.9980,

trasmetteva la documentazione ritenuta necessaria all'emanazione del provvedimento di concessione.

### Considerato che:

- L'art. 22 del Codice della Strada dispone che “Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.”;
- L'art. 44 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada definisce alla lett. b, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, come accessi in generale “le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico”;
- L'art. 46 comma 1 dello stesso Regolamento, ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, dispone “la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente”;
- La strada provinciale S.P. 77 bis denominata “Di Bolognetta e Villafrati”, sulla quale viene richiesta la voltura per il mantenimento di un accesso carrabile, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- La concessione rilasciata al Sig. Inguì Francesco in data 21/10/2002 con D.D. n.350/c aveva una durata ventennale, e pertanto, con scadenza il 21/10/2022;
- La domanda di voltura non veniva presentata entro i termini prescritti, risultando quindi **necessario procedere preventivamente alla regolarizzazione** dell'occupazione dell'area su cui insiste l'accesso carrabile per il periodo intercorso fra la data di trasferimento dell'immobile e la data in cui veniva presentata l'istanza, durante il quale si è configurata una occupazione abusiva di suolo provinciale;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente **Servizio Tecnico** è stato rilasciato “**parere favorevole**” alla voltura ed al rinnovo, con redazione di apposito **disciplinare**, assunto agli atti in data 25/09/2024 con protocollo n.75951, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta;
- Gli accertamenti tecnici hanno rilevato che l'accesso carrabile è posto in corrispondenza della **progr.va km.ca 2+170**, mentre nella D.D. n.350/c del 21/10/2002 è stata riportata la progr.va km.ca 2+270.

### Visto:

- L'istanza presentata dal Sig. Minì Michelangelo e la completezza degli elaborati richiesti;
- La concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.350/c del 21/10/2002;
- Le risultanze degli accertamenti effettuati ed il conseguente “parere favorevole” alla voltura e al rinnovo;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);

- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- L'art. 22 del D.lgs n. 285/92;
- Gli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;
- La L.R. 07/2019.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

### **PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:**

Rilasciare a favore del **Sig. Minì Michelangelo**, la **concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico**, quale **VOLTURA alla D.D. n.350/c del 21/10/2002**, e **REGOLARIZZAZIONE** per il mantenimento di un accesso carrabile di ml 5,00, sito in corrispondenza della progr.va km.ca 2+170 lato dx della strada provinciale S.P. 77 bis denominata "Di Bolognetta e Villafrati", su un fondo catastato al Comune di Bolognetta al foglio 23 particella 5, che occupa, con il relativo "passo carraio", una superficie convenzionale complessiva di **mq 5,00** di suolo provinciale su strada di **prima categoria**, con le seguenti condizioni:

1. che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in anni *venti* (20) a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione;
2. che la concessione sia rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate nel presente atto e a tutte quelle contenute nell'allegato disciplinare che ne è parte integrante, esclusivamente per l'occupazione del suolo pubblico;
3. che ogni modifica del passo carrabile autorizzato con la presente Determinazione Dirigenziale, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dallo scrivente Ufficio; in difformità di ciò saranno applicate le sanzioni di legge previste dalla normativa vigente;
4. che la presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo edilizio e urbanistico per i lavori eventualmente da eseguirsi all'immobile interessato, ove ed in quanto necessari, del quale il richiedente dovrà necessariamente munirsi prima della realizzazione dei lavori, acquisendo altresì presso gli Enti competenti eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni se necessarie, fermo restando l'obbligo per il concessionario dell'osservanza della vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
5. che la presente concessione possa essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di Pubblici Servizi senza che il titolare possa pretendere diritti di sorta; nel caso di revoca il titolare avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione di ufficio con diritto di rivalsa per spese sostenute;

6. che il titolare potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla *Città Metropolitana di Palermo* con istanza di rinuncia e revoca, con l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione, del relativo cartello e del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni che verranno dettate con specifico disciplinare tecnico; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute. La rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
7. che la presente concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltro di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa;
8. che non possono essere rinnovate le concessioni se non sono state versate interamente le somme dovute per l'occupazione precedente;
9. che il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale caso il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
10. che il titolare ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, alla continua manutenzione delle opere eseguite nonché al rifacimento dell'area autorizzata in caso di deformazioni, avvallamenti o manomissioni. Il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che dovessero insorgere al corpo stradale e relative pertinenze in conseguenza dell'accesso carrabile, sia per omessa manutenzione, ovvero per mancato od erroneo convogliamento delle acque superficiali;
11. **che il titolare della concessione sia tenuto a pagare, a partire dall'anno 2022, un canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 104,00 (per mq 5,00 su strada prov.le di catg. 1^) rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; altresì, il concessionario, considerata la tardiva istanza di voltura rispetto ai tempi prescritti (protocollo n.6047 del 31/01/2022 a fronte della data di trasferimento dell'immobile avvenuta nell'anno 2004) e di conseguenza l'occupazione abusiva di suolo pubblico avvenuta negli anni pregressi, sia tenuto a pagare il corrispondente tributo, aumentato delle sanzioni oltre gli interessi maturati, se le annualità interessate non risultano già corrisposte o prescritte per legge;**
12. che ogni eventuale e successiva modifica regolamentare concernente la quantificazione del tributo sarà applicata alla presente autorizzazione;
13. che il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della presente, pena la nullità della stessa per decadenza; per gli anni successivi il canone va corrisposto **in autoliquidazione entro il 31 marzo**; la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
14. **che il versamento annuale dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE - Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;**
15. che il titolare della presente autorizzazione provveda ai sensi dell'art. 22 del

N.C.S. e dell'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. n. 610/96, a segnalare l'accesso carrabile mediante l'apposito cartello, di cui all'art. 120 del regolamento, recante nella parte alta la denominazione dell'Ente proprietario ed in basso il numero dell'autorizzazione e anno di rilascio;

16. che per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs 507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
17. che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
18. che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
19. che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Tecnico  
(*geom. Pierluigi Catanese*)

Il Responsabile del Procedimento  
(*arch. ing. Francesco*

*Lagna*)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'